

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE I AFFARI GENERALI

Servizio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 16/05/2023

REGISTRO GENERALE N. 647 DEL 19/05/2023

OGGETTO: Assunzione a tempo pieno e indeterminato di un "Assistente Sociale", Area Funzionari ed EQ - Approvazione schema di contratto.

IL CAPO SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2022, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18.10.2022, approvata dalla COSFEL nella seduta del 14/12/2022 giusta comunicazione acquisita al prot. n. 51635 del 15/12/2022, con la quale è stata approvata la Programmazione del Fabbisogno di personale Triennio 2022/2024, che prevede, tra l'altro, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato (36/36 ore settimanali) di un Assistente Sociale, Cat. D;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 23/12/2022 con quale è stato approvato lo schema di Accordo tra il Comune di Scicli e il Comune di Bergamo per l'utilizzo della graduatoria di selezione pubblica approvata dal Comune di Bergamo con prot. U0410275 del 21/12/2021 per l'assunzione di n. 1 Assistente Sociale, cat. D, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Scicli, ai sensi del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti, approvato con deliberazione di G.C. n° 163 del 30/11/2022;

Considerato che i due Enti hanno provveduto alla sottoscritta digitale della convenzione e che il Comune di Scicli ha altresì provveduto ad interpellare formalmente i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, giusta nota del Comune di Bergamo acquisita al prot. n. 13123 del 28/03/2023;

Dato atto che ha espresso la disponibilità all'assunzione presso il Comune di Scicli il concorrente idoneo collocato al posto n. 42 nella graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 6 unità con profilo professionale di Assistente Sociale (D1) del Comune di Bergamo, dott.ssa Alessia Sbezzi;

Atteso che occorre porre in essere i conseguenziali e necessari adempimenti al fine di dare completa attuazione al programma dell'Amministrazione;

Ritenuto di procedere quindi all'assunzione della stessa a decorrere dal 29/05/2023;

Richiamate:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione G.C. N° 38 del 22/04/2022;
- la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n. 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per la legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188. comma 1 quater del Tu.o.e.l;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la presente misura interdittiva;

Vista la determina sindacale n. 15 del 28/07/2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai titolari di Posizione Organizzativa;

Dato atto che non sussistono situazioni potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

M.S.

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;


Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di assumere con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per le motivazioni riportate in premessa, la dott.ssa Sbezzi Alessia, con il profilo professionale di Assistente Sociale, Area Funzionari ed EQ (ex cat. D), con decorrenza 29/05/2023;
2. di dare atto che l'assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei alla selezione pubblica per la copertura di n. 6 posti di Assistente Sociale, approvata dal Comune di Bergamo, nella quale la neoassunta si trova collocata al 42° posto e che ha espresso la propria disponibilità secondo l'ordine della graduatoria;
3. di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale (allegato A), che sarà sottoscritto dalla dipendente, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i vincoli di spesa in materia di personale, fissati dall'art. 1 comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e s.m.i. di cui alla deliberazione di G.C. n. 133 del 18/10/2022, e trova copertura nelle previsioni dei corrispondenti stanziamenti del Bilancio di Previsione - esercizio finanziario 2022/2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2022;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
 - responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo Concetta Manenti, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;
 - dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190, e che la presente determinazione è conforme alle norme vigenti con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - che in ottemperanza della L.196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato B), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
6. di demandare al Servizio Risorse Umane gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, e in particolare la comunicazione obbligatoria ai sensi della L. n. 296/2006;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi e alla sezione "Amministrazione trasparente";
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO. SS. Territoriali per doverosa informazione.



Il Capo Settore I Affari Generali
Dott.ssa Maria Sgarlata

-SERVIZIO FINANZIARIO-

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Scicli, li 19/05/2023



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE I AFFARI GENERALI

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO

L'anno duemilaventidue (2023), il giorno _____ del mese di _____ presso la Residenza Comunale di Scicli, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune intestato, codice fiscale **00080070881** rappresentato da _____, che agisce nell'esclusivo interesse dell'Ente che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di _____ ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000

E

la Signora _____ nata a _____ il ___/___/_____, e residente a _____ in Via _____, n. ___, codice fiscale _____, elettivamente domiciliata a tutti gli effetti presso la Segreteria del Comune intestato,

VISTI:

- il vigente CCNL comparto Funzioni Locali;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 23/12/2022 è stato approvato lo schema di Accordo tra il Comune di Scicli e il Comune di Bergamo per l'utilizzo della graduatoria di selezione pubblica approvata dal Comune di Bergamo con prot. U0410275 del 21/12/2021 per l'assunzione di n° 1 Assistente Sociale a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Scicli, ai sensi del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti, approvato con deliberazione di G.C. G.C. n° 163 del 30/11/2022;
- i due Enti hanno provveduto alla sottoscrizione digitale della convenzione per l'utilizzo della graduatoria e che, interpellati formalmente i concorrenti giusta nota del Comune di Bergamo acquisita al prot. n. ___ del _____, ha espresso la disponibilità all'assunzione la dott.ssa Alessia Sbezzi, concorrente idonea collocata al 42° posto nella graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti, con il profilo di Assistente Sociale del Comune di Bergamo,
- con determinazione del Capo Settore I Affari Generali n. _____ del _____, è stata disposta l'assunzione della suddetta dipendente ed è stato approvato il relativo schema di contratto;
- con nota prot. n. ___ del ___ la dott.ssa _____ è stata convocata per la sottoscrizione del contratto di lavoro e l'assunzione in servizio con decorrenza _____;

Ciò premesso, nel testo del presente contratto:

- il Comune di Scicli è riportato con la sola espressione "Comune";
- la sig.ra _____, nat_ a _____ il _____, è riportata con la espressione "Prestatore di lavoro";

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Scicli assume la sig. _____ quale dipendente in ruolo a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal _____ con il profilo professionale “Assistente Sociale”, Area Funzionari ed EQ (ex cat. D), secondo la disciplina vigente del comparto Enti locali.

ART. 2 – MANSIONI

1. Il Comune potrà adibire il prestatore di lavoro ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
2. Il prestatore di lavoro dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per l'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione nell'allegato “A - Declaratorie” di cui al CCNL 16/11/2022, nonché del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato e pieno.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione al periodo di prova, alle cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

ART. 4 – PERIODO DI PROVA

1. Il periodo di prova è stabilito in mesi sei.
2. Durante la prima metà del periodo di prova ciascuna parte può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva.
3. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna parte può recedere con un preavviso di giorni 10 (dieci).
4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e deve sempre essere motivato nel caso in cui sia esercitato dal datore di lavoro.
5. Il periodo di prova è sospeso in tutti i casi in cui la vigente normativa preveda la sospensione del rapporto di lavoro e nei casi di assenza per malattia per tutta la durata dell'evento morboso.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto degli enti locali con riferimento all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex cat. D), oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio.
2. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 6 – ADESIONE AL FONDO PERSEO SIRIO

1. Il datore di lavoro informa il lavoratore che al presente contratto si applica l'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio – assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, sottoscritto da ARAN in data 16 settembre 2021.
2. Il lavoratore dichiara di aver ricevuto dal datore di lavoro dettagliata informativa circa le modalità di adesione al Fondo e di espressione del diniego all'adesione medesima.

ART. 7 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali secondo quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali vigente ed è articolato nell'orario di servizio stabilito dall'Ente e dal responsabile del Settore di riferimento, nel rispetto delle normative vigenti nel Comune. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART. 8 – FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 38 del CCNL 16.11.2022.
2. Trova altresì integrale applicazione l'art. 38 del CCNL 16.11.2022 in materia di ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono.

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2. Il prestatore di lavoro è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

ART. 10 – INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

1. Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

ART. 11 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL, nel contratto individuale di lavoro e nel Codice di Comportamento potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

1. Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro.

ART. 13 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto Funzioni locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

ART. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro con l'Ente per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano. L'eventuale trattamento dei dati personali avviene secondo quanto stabilito in conformità alla normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su quattro pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato nel fascicolo personale.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Prestatore di Lavoro

IL COMUNE